



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 115 del 20 novembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CORROTTI, GRASSELLI, TIERO, PALAZZI e SAVO

***SOSTEGNO PER L'ADDESTRAMENTO DI CANI GUIDA
PER SOGGETTI NON VEDENTI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale recante:

“Sostegno per l’addestramento di cani guida per soggetti non vedenti”

Laura Corrotti

Firmato digitalmente da:
Laura Corrotti
Data: 20/11/2023 11:20:32

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 20/11/2023 11:59:37

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 20/11/2023 11:36:08

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 20/11/2023 12:17:52

Firmato digitalmente da:
Enrico Tiero
Data: 20/11/2023 11:44:57



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge, in armonia con gli articoli 32 della Costituzione e 7 dello Statuto nonché con la legge 14 febbraio 1974, n. 37 (“Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”) e successive modifiche e integrazioni, promuove il miglioramento della qualità della vita dei soggetti non vedenti, favorendone la piena e autonoma integrazione nella vita sociale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.2

(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene i soggetti che, a titolo gratuito, forniscono ai non vedenti cani guida per assisterli nelle loro attività quotidiane.
2. I contributi sono erogati per i seguenti interventi:
 - a) realizzazione delle attività tese all'allevamento, alla crescita e all'addestramento dei cani guida;
 - b) acquisto di beni e attrezzature strumentali alla gestione e allo svolgimento del servizio relativo alle attività di cui alla lett. a).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.3

(Beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi, che abbiano finalità statutarie connesse alle attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), sono i seguenti:
 - a) associazioni ed enti di promozione sociale;
 - b) enti del terzo settore e del patronato;
 - c) fondazioni;
 - d) organismi della cooperazione sociale, di volontariato e non lucrativi di utilità sociale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di servizi sociali, definisce criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.4

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nel Programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1, "Spese correnti", del "Fondo per l'assistenza ai soggetti non vedenti", alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2024-2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

In base al rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità su cecità e ipovisione, pubblicato nel 2019, i soggetti affetti da riduzione dell'acuità visiva o di cecità sono almeno 2 miliardi, metà dei quali per cause prevenibili. Secondo il rapporto Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nella Ue" del 2019, le gravi limitazioni visive colpiscono mediamente il 2,1% della popolazione del vecchio continente sopra i 15 anni. Dato, quest'ultimo, che si attesta al 5,6% e all'8,7% a partire, rispettivamente, dai 65 e 75 anni. Numeri per lo più allineati allo scenario nazionale: l'1,9% delle persone dai 15 anni di età registra gravi limitazioni. Una percentuale che cresce per gli over 65 (5%) e 75 (8%). Nel Lazio, sulla scorta dei dati Inps relativi al numero di ciechi in Italia registrati nel 2021 in riferimento alla popolazione residente in ogni regione, i non vedenti sono 9.690 unità.

Per la loro assistenza risulta essenziale il cosiddetto cane guida il cui accesso sui mezzi pubblici e negli esercizi aperti al pubblico è stato disciplinato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37, integrata dalla legge n. 60 del 8 febbraio 2006. Da qui l'importanza degli accompagnatori a quattro zampe, essenziali, unitamente al bastone bianco, per superare le difficoltà che incontrano quotidianamente i soggetti non vedenti e migliorare la qualità della loro esistenza in termini di autonomia, indipendenza e mobilità.

La presente proposta muove in tale direzione, con l'obiettivo di sostenere il mondo dell'associazionismo che, a titolo gratuito, fornisce alle persone prive di vista i cani guida per assisterli nelle loro attività. In particolare:

L'art. 1 prevede le finalità volte alla promozione, come accennato, del miglioramento della qualità della vita dei soggetti non vedenti, favorendone la piena e autonoma integrazione nella vita sociale.

L'art. 2 elenca gli interventi finanziabili in ordine alle attività connesse all'allevamento, alla crescita e all'addestramento dei cani guida nonché l'acquisto di beni e attrezzature strumentali alla gestione e allo svolgimento del servizio relativo alle attività medesime.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

L'art. 3 elenca i soggetti beneficiari del contributo e si attribuisce altresì alla Giunta la competenza di definire criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi acquisto di beni e attrezzature strumentali alla gestione e allo svolgimento del servizio relativo alle attività.

L'art. 4 individua la copertura finanziaria necessaria a finanziare gli interventi di cui all'articolo 2.

L'art. 5 è relativo all'entrata in vigore.